



## Consulenti del Lavoro

### ▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail [consigli nazionale@consulenti del lavoro.it](mailto:consigli nazionale@consulenti del lavoro.it)

e-mail pec [consigli nazionale@consulenti del lavoropec.it](mailto:consigli nazionale@consulenti del lavoropec.it)

C.F.: 80148330584



Roma, 14 febbraio 2019  
Prot. n. 0001936/U/CIRC.  
Circolare n. 1156  
**VIA EMAIL**  
Allegati 1

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL. II.

e.p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei  
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle  
relazioni industriali  
Divisione I  
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione della Giustizia Civile  
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni  
00186 ROMA

Al Signor Presidente del  
Consiglio di Amministrazione ENPACL  
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di  
Categoria  
Loro Sedi

**Oggetto: Documento Unico di Identificazione (DUI), tessera unica di riconoscimento, valida su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12. - Albo Unico Nazionale.**

Si comunica che il Consiglio Nazionale nell'ultima riunione di Consiglio del 25 gennaio u.s., ha deciso, come da Delibera allegata, di individuare il DUI (Documento Unico di Identificazione) quale unica tessera di iscrizione all'Ordine, valida in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.



Pertanto, altri tipi di tessere di iscrizione, eventualmente ancora in uso, non hanno validità ai fini del riconoscimento del titolo professionale posseduto e dovranno essere sostituite per il tramite dei Consigli Provinciali.

A tale proposito ed in riferimento alle precedenti circolari sull'argomento in oggetto, in particolare la n. 1138 del 19 dicembre 2016, si ribadisce la necessità che tutti i Consulenti del Lavoro si dotino del tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente il "certificato di autenticazione" CNS, un "certificato di firma digitale", che incorpora anche la "qualifica" del titolare, ossia l'appartenenza all'Ordine dei Consulenti del lavoro.

Com'è noto, al DUI è abbinata anche una PEC istituzionale e, pertanto, ogni iscritto ha a disposizione una casella di posta elettronica certificata caratterizzata dal seguente dominio: @consulentidellavoropec.it o @cdlrmpec.it, per i soli iscritti al Consiglio Provinciale di Roma. L'iscritto, per sue esigenze personali, potrà avere anche altre PEC, purché comunichi al Consiglio Nazionale, per il tramite del proprio Consiglio Provinciale, quale intende utilizzare ai fini della pubblicazione sul portale INI-PEC, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e ReGIndE, gestito dal Ministero della Giustizia, i cui dati sono aggiornati periodicamente dallo scrivente.

Si rammenta che il Consiglio Nazionale quale gestore dell'albo unico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 137/2012, è l'Ente preposto a mettere a disposizione delle altre Amministrazioni Pubbliche i dati degli iscritti ai vari Consigli Provinciali presenti in tutto il territorio nazionale; pertanto, è indispensabile che gli iscritti e i Consigli Provinciali, provvedano a comunicare celermente ogni variazione anagrafica o di "stato" che si dovesse verificare. Ciò anche in funzione dei rapporti che gli iscritti hanno con gli Istituti Previdenziali e Assistenziali (INPS e INAIL) e con il Ministero del Lavoro, per l'accesso al portale di Cliclavoro o con l'ANPAL per l'accesso alle comunicazioni obbligatorie On Line.

La corrispondenza dei dati presenti nel DUI con quelli dell'Albo unico nazionale, oltre che nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche sopra citate, inciderà sulla validità del certificato digitale che sarà subordinata allo "stato" del Consulente del Lavoro.

Ad esempio, in presenza di sospensione del Consulente del Lavoro il predetto certificato non conterrà più il "ruolo" per l'equivalente periodo della sanzione disciplinare e sarà ripristinato solo al termine della stessa.

In caso di radiazione o cancellazione, il DUI perderà la sua validità e dovrà essere restituito al Consiglio Provinciale e, ovviamente, i relativi contenuti (CNS, firma digitale e PEC), definitivamente annullati.

Detta ipotesi, dovrà essere tenuta ben presente da quei soggetti che dopo aver chiesto la cancellazione, hanno la necessità di dover concludere delle pratiche ancora in sospeso presso gli Istituti Previdenziali e Assistenziali, perché ciò non sarà più possibile.

Anche nel caso di trasferimento ad altra provincia, ci sarà una interruzione momentanea della validità del DUI, ad eccezione della PEC abbinata, che rimarrà attiva fino a naturale scadenza, in quanto il Consulente dovrà chiedere la revoca dello stesso, con l'annullamento di tutti i dati in esso contenuti e la remissione di un nuovo DUI con i dati aggiornati riferiti alla nuova provincia di iscrizione.



---

Si comunica, infine, che per agevolare gli iscritti nella richiesta e la gestione del DUI, il Consiglio Nazionale ha incaricato la Fondazione Studi di predisporre un'apposita piattaforma per richiedere, rinnovare e duplicare lo stesso: <http://dui.consulentidellavoro.it/>, accessibile con le stesse credenziali con cui si accede all'area riservata del portale di categoria e provvedere ad un servizio di assistenza dedicato: <http://assistenza.consulentidellavoro.it/>.

Nel ringraziare per la collaborazione, si chiede di informare tutti gli iscritti su quanto sopra riportato e si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/vs